



Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)

Modifica del «\$SmartDocumentDate»

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 19 giugno 1995¹ concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

¹ In tutta l'ordinanza, eccettuato l'allegato 2, «regolamento (CE) n. 661/2009» è sostituito con «regolamento (UE) 2019/2144».

² In tutta l'ordinanza «furgoncini» è sostituito con «minibus».

³ In tutta l'ordinanza «autobus per scolari» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «scuolabus».

⁴ In tutta l'ordinanza, eccettuato l'articolo 1a, «cuscino» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «seduta».

⁵ In tutta l'ordinanza «cabina del conducente» e «cabina per il conducente» sono sostituiti, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «cabina di guida».

⁶ In tutta l'ordinanza «veicoli speciali» è sostituito con «veicoli eccezionali».

⁷ In tutta l'ordinanza «stozzatura» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «offset».

⁸ In tutta l'ordinanza «lampadina-spia» e «luce-spia» sono sostituiti con «spia luminosa».

Art. 3 cpv. 3 lett. e e n

³ Per i testi legislativi sono impiegate le abbreviazioni seguenti:

¹ RS 741.41

- e. OSN per l'ordinanza del 7 novembre 2007² sulle strade nazionali;
- n. OSPro per l'ordinanza del 19 maggio 2010³ sulla sicurezza dei prodotti;

Art. 4 cpv. 1 e 4

¹ I veicoli già in circolazione al momento dell'entrata in vigore di una modifica della presente ordinanza devono soddisfare almeno i requisiti ad essi applicabili in Svizzera al momento della loro prima messa in circolazione. Sono fatte salve le disposizioni transitorie che prevedono un obbligo di equipaggiamento a posteriori.

⁴ Se su un veicolo messo in circolazione prima del 1° gennaio 1997 viene installata un'unità di propulsione di epoca diversa:

- a. un motore ad accensione comandata deve soddisfare, con riferimento alle emissioni di gas di scarico, almeno i requisiti applicabili in Svizzera dal 1° ottobre 1996 al tipo di veicolo in questione;
- b. un sistema di propulsione elettrica deve soddisfare riguardo alla sicurezza elettrica almeno i requisiti del regolamento UNECE n. 100, in deroga all'articolo 3a capoverso 1 nella versione originale, e riguardo alla prova di resistenza dell'installazione di batterie, per analogia, quelli di cui al punto 17.4.6 del regolamento UNECE n. 67, in deroga all'articolo 3a capoverso 1 nella versione della serie d'emendamento 03, nonché i requisiti dell'allegato 5 del regolamento UNECE n. 115, in deroga all'articolo 3a capoverso 1 nella versione della serie d'emendamento 01. Per la verifica della sicurezza elettrica dell'installazione di componenti certificati e la prova di compatibilità elettromagnetica (art. 80 cpv. 3) gli organi di controllo riconosciuti (art. 17 OATV⁴) possono derogare alle procedure prescritte dai regolamenti UNECE pertinenti se è raggiunto un livello di protezione equivalente.

Art. 7 cpv. 5 e 7

⁵ Il «carico utile» è la differenza tra il peso totale e il peso a vuoto.

⁷ Abrogato

Art. 9 cpv. 5

⁵ I «veicoli agricoli e forestali» sono trattori, carri a motore, autoveicoli di lavoro, monoassi e rimorchi adoperati soltanto in relazione con l'esercizio di un'azienda agricola o forestale oppure equiparata (art. 86 ONC⁵) e la cui velocità non supera quella prevista per la classificazione come veicoli a motore di cui all'articolo 161 e come rimorchi di cui all'articolo 207.

² RS 725.111

³ RS 930.111

⁴ RS 741.511

⁵ RS 741.11

Art. 11 cpv. 1

¹ Sono «autoveicoli di trasporto» gli autoveicoli destinati al trasporto di persone o di cose nonché gli autoveicoli che trainano rimorchi. Gli autoveicoli il cui interno è adibito a locale (officina, magazzino di vendita, cucina, locale da esposizione, ufficio, laboratorio, sala di controllo ecc.) sono equiparati a quelli adibiti al trasporto di cose. Gli autoveicoli nei quali almeno tre quarti del volume disponibile (compresi gli spazi per il conducente e per il bagaglio) sono allestiti sotto forma di spazio abitabile e per il trasporto di persone vengono equiparati ad autoveicoli adibiti al trasporto di persone e, fino a nove posti a sedere (conducente compreso), valgono come autoveicoli adibiti ad abitazione.

Art. 13 cpv. 1 e 2 lett. a, b e c

¹ A meno che non siano considerati autoveicoli di trasporto (art. 11), gli «autoveicoli di lavoro» sono veicoli:

- a. costruiti per effettuare lavori o sui quali sono installati macchinari per effettuare lavori; e
- b. che presentano i seguenti carichi massimi:
 1. un carico utile o un peso rimorchiabile per componenti, attrezzi e materie prime, sussidiarie e di consumo per il macchinario fino al 10 per cento del peso totale,
 2. un carico rimorchiato fino a 2000 kg per gli spostamenti dell'operatore esclusivamente per lavori stazionari e un carico d'appoggio fino a 150 kg per un veicolo a motore o un carico utile fino a 150 kg per un motoveicolo.

² Sono equiparati agli autoveicoli di lavoro:

- a. gli autoveicoli secondo il capoverso 1:
 1. che hanno la possibilità di caricare temporaneamente e trasportare un bene specifico, meccanicamente modificato o usato nel processo di lavorazione oppure risultato dalla lavorazione, e
 2. nei quali la somma di carico utile e carico rimorchiato è pari al massimo al 25 per cento del peso totale, ma non più di 4000 kg;
- b. gli autoveicoli adibiti al trasporto di materiale in cantieri ininterrotti e delimitati, ma non completamente chiusi alla circolazione, che vengono trasferiti soltanto vuoti;
- c. gli autoveicoli muniti di attrezzature di lavoro per la manutenzione ordinaria dell'infrastruttura nel profilo normale ai sensi dell'OSN⁶, che trasportano su brevi distanze materiale caricato o scaricato senza operatori esterni nel corso degli spostamenti;

⁶ RS 725.111

Art. 19 cpv. 1

¹ I «rimorchi» sono veicoli costruiti per essere trainati da altri veicoli, ai quali sono accoppiati in modo snodato mediante un idoneo dispositivo di agganciamento. I carrelli di traino monoasse non sono considerati rimorchi.

Art. 22 cpv. 1 e 2 lett. a, c e d

¹ A meno che non siano considerati rimorchi di trasporto (art. 20), i «rimorchi di lavoro» sono rimorchi:

- a. costruiti per effettuare lavori o sui quali sono installati macchinari per effettuare lavori; e
- b. il cui carico utile per componenti, attrezzi e materie prime, sussidiarie e di consumo necessari ai macchinari è al massimo il 10 per cento del carico per asse complessivamente ammesso.

² Sono equiparati a questi rimorchi:

- a. i rimorchi di cui al capoverso 1:
 1. aventi una capacità di carico tale da poter caricare o scaricare il materiale prodotto o necessario durante il ciclo di lavorazione, meccanicamente modificato o usato nel processo di lavorazione o risultato dalla lavorazione, e
 2. il cui carico utile è al massimo due terzi del carico per asse complessivamente ammesso;
- c. i rimorchi non aventi una funzione di lavoro propria, ma che integrano quella del veicolo trattore e sono a tale scopo dotati di particolari collegamenti;
- d. i rimorchi muniti di attrezzature di lavoro per la manutenzione ordinaria dell'infrastruttura nel profilo normale ai sensi dell'OSN⁷, che trasportano su brevi distanze materiale caricato o scaricato senza operatori esterni nel corso degli spostamenti;

Art. 27 cpv. 1^{ter}

^{1ter} La larghezza dei rimorchi eccezionali di cui al capoverso 1^{bis} non può superare la larghezza del veicolo trattore (art. 38 cpv. 1^{bis}), a meno che quest'ultimo non sia equipaggiato con pneumatici larghi, ruote gemellate o cingoli in gomma. In questo caso la larghezza del rimorchio va segnalata apponendo demarcazioni appariscenti sul veicolo trattore.

Art. 33 cpv. 2 lett. c n. 2 ed e n. 8

² Vigono i seguenti intervalli d'esame:

⁷ RS 725.111

- c. la prima volta cinque anni, comunque al più tardi sei anni dalla prima messa in circolazione, poi tre anni dopo questo primo controllo, in seguito ogni due anni, per:
 - 2. motoveicoli, escluse le motoslitte,
- e. la prima volta un anno dopo la prima messa in circolazione, in seguito ogni cinque anni, per:
 - 8. motoslitte.

Art. 34 cpv. 2, parte introduttiva e lett. b, f e h

² Il detentore deve notificare all'autorità di immatricolazione le modifiche apportate ai veicoli. I veicoli modificati devono essere sottoposti a esame successivo conformemente a un sistema definito congiuntamente dai Cantoni. L'esame concerne segnatamente:

- b. modifica delle dimensioni e dei pesi;
- f. ruote non omologate per il tipo di veicolo, escluse le ruote di veicoli delle categorie M₁ e N₁, di cui cambia solo l'offset all'interno delle varianti previste dal costruttore del veicolo;
- h. montaggio di un dispositivo di agganciamento (art. 91 cpv. 1);

Art. 38 cpv. 1 lett. h e s, 1^{bis} lett. o nonché 3

¹ La lunghezza del veicolo è misurata sulle parti fisse più esterne del veicolo, esclusi però:

- h. sistemi di protezione frontale su veicoli delle categorie M₁ e N₁, purché conformi al regolamento (UE) 2019/2144;
- s. dispositivi pieghevoli o retraibili per ridurre la resistenza aerodinamica di autoveicoli pesanti, minibus e rimorchi delle categorie O₃ e O₄, purché conformi al regolamento (UE) 2019/2144;

^{1bis} La larghezza del veicolo è misurata sulle parti fisse più esterne del veicolo, esclusi però:

- o. dispositivi pieghevoli o retraibili per ridurre la resistenza aerodinamica di autoveicoli pesanti, minibus e rimorchi delle categorie O₃ e O₄, purché conformi al regolamento (UE) 2019/2144;

³ *Abrogato*

Art. 39 cpv. 1 lett. b

¹ Per i veicoli delle categorie M₂, M₃, N₂, N₃, O₃ e O₄ possono essere utilizzati come parametri tecnici determinanti, anche se divergono dalle prescrizioni svizzere, le dimensioni e i pesi fissati nelle seguenti normative:

- b. regolamento (UE) 2019/2144.

Art. 40 cpv. 3

³ Relativamente allo spostamento laterale dello sbalzo superiore, ai veicoli delle categorie N, M₂ e M₃, si applicano i requisiti del regolamento (UE) 2019/2144.

Art. 45 cpv. 2

² Le targhe e le sigle distintive di nazionalità devono essere ben leggibili e fissate il più verticalmente possibile. L'inclinazione può essere al massimo di 30° verso l'alto e 15° verso il basso. Il bordo inferiore deve trovarsi a un'altezza di almeno 0,20 m, quello superiore di al massimo 1,50 m, a meno di impedimenti tecnici oppure operativi. La targa posteriore deve essere leggibile nell'asse longitudinale del veicolo e da ciascun lato di quest'ultimo entro un angolo di 30°. Se il regolamento di esecuzione (UE) 2021/535 prevede requisiti divergenti per il montaggio delle targhe sui veicoli delle categorie M, N e O, si applicano questi ultimi.

Art. 56 cpv. 3

³ Un allargamento della carreggiata ottenuto esclusivamente montando distanziali o ruote aventi un offset diverso rispetto a quelle collaudate insieme al veicolo è permesso senza dichiarazione di idoneità del costruttore del veicolo se complessivamente la carreggiata non cambia di oltre il 2 per cento. Fanno stato la carreggiata originale o massima e l'offset minimo indicati nel certificato di approvazione del tipo o nella scheda tecnica.

Art. 57 Sospensioni, dispositivi di trazione

¹ Sono considerate sospensioni ad aria o sospensioni riconosciute equivalenti le sospensioni conformi ai requisiti specifici del regolamento (UE) 2019/2144.

² Sono ammessi i dispositivi di trazione conformi al regolamento (UE) 2019/2144.

Art. 58 cpv. 8

⁸ I veicoli delle categorie M, N e O aventi una velocità massima per costruzione o ammessa di 80 km/h e oltre devono essere dotati di pneumatici conformi al regolamento (UE) 2019/2144.

Art. 59 cpv. 2 e 4

² In deroga al capoverso 1, per i veicoli della categoria M₁ sono ammesse ruote d'emergenza. Queste devono essere contrassegnate come tali e soddisfare i requisiti del regolamento (UE) 2019/2144.

⁴ I veicoli con pneumatici invernali di cui al capoverso 3, durante i viaggi all'estero devono presentare una scritta visibile dal posto di guida indicante la velocità massima ammessa per gli pneumatici.

Art. 60 rubrica, cpv. 3 e 4

Tipi di pneumatici speciali, riscolpitura degli pneumatici

³ Gli pneumatici che possono essere riscolpiti devono presentare un apposito contrassegno conformemente al regolamento UNECE n. 54 o al regolamento UNECE n. 109. La riscolpitura di altri pneumatici è vietata.

⁴ *Abrogato*

Art. 68 cpv. 3 e 4

³ Gli autocarri, gli autoveicoli di lavoro, i trattori e i rimorchi possono essere contrassegnati posteriormente con pannelli di segnalazione retroriflettenti e fluorescenti conformemente al regolamento UNECE n. 150 o al regolamento UNECE n. 70 e all'allegato 4.

⁴ Gli autoveicoli, i quadricicli leggeri a motore, i quadricicli a motore e i tricicli a motore aventi una velocità massima per costruzione di 45 km/h e i loro rimorchi, come pure i rimorchi con velocità massima limitata a 45 km/h, devono essere contrassegnati posteriormente con un pannello di segnalazione conformemente alle disposizioni del regolamento UNECE n. 150 o del regolamento UNECE n. 69 e dell'allegato 4 numero 10. Fanno eccezione i trattori e i veicoli la cui larghezza non supera 1,30 m.

Art. 69 cpv. 1 e 2

¹ Le iscrizioni e i dipinti sui veicoli non devono distrarre eccessivamente l'attenzione degli altri utenti della strada. Non devono avere luce propria né essere illuminati o luminescenti e possono essere retroriflettenti soltanto se soddisfano i requisiti del regolamento UNECE n. 150 o del regolamento UNECE n. 104.

² Allo scopo di renderli riconoscibili, gli autoveicoli e i loro rimorchi possono essere muniti di strisce retroriflettenti gialle, rosse o bianche visibili da dietro e strisce retroriflettenti gialle o bianche visibili lateralmente, conformemente al regolamento UNECE n. 150 o al regolamento UNECE n. 104. Alle strisce retroriflettenti su veicoli che non rientrano nel campo d'applicazione dei suddetti regolamenti UNECE si applicano per analogia i relativi requisiti, sebbene per i motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore come pure per i veicoli della categoria M₁ siano ammesse strisce più sottili.

Art. 74 cpv. 5

⁵ I proiettori muniti di sorgenti luminose a scarica devono essere conformi al regolamento UNECE n. 149 o al regolamento UNECE n. 98.

Art. 76 cpv. 3, 5, frase introduttiva e 6

³ I fari fendinebbia devono essere conformi al regolamento UNECE n. 148 o al regolamento UNECE n. 38.

⁵ I requisiti per le luci di circolazione diurna sono retti dal regolamento UNECE n. 148 o dal regolamento UNECE n. 87. I requisiti per il loro montaggio e azionamento sono retti:

⁶ I requisiti per i fari di svolta si fondano sul regolamento UNECE n. 149 o sul regolamento UNECE n. 119, quelli per il montaggio sul regolamento UNECE n. 48.

Art. 77 cpv. 2

² I catarifrangenti devono soddisfare il regolamento UNECE n. 150 o il regolamento UNECE n. 3.

Art. 78 cpv. 5

⁵ Le luci di lavoro non devono abbagliare; esse devono illuminare soltanto il veicolo e l'area circostante interessata dai lavori. Una spia luminosa deve avvertire il conducente che queste luci sono accese, se non sono facilmente visibili dal posto di guida.

Art. 82 cpv. 1^{bis}

^{1bis} I veicoli ibridi ed elettrici possono essere muniti di un sistema di avviso acustico volto ad assicurarne l'udibilità e conforme allo stato attuale della tecnica, così come descritto in particolare nel regolamento (UE) n. 540/2014. Per i veicoli ibridi ed elettrici delle categorie M e N tali sistemi sono obbligatori.

Art. 90 cpv. 2

² Sui veicoli a motore larghi più di 1,00 m, esclusi motoveicoli, motoveicoli con carrozino laterale, carri a mano muniti di motore e veicoli cingolati, come anche sui rimorchi di monoassi, deve trovarsi un triangolo di sicurezza omologato e contrassegnato secondo il regolamento UNECE n. 150 o il regolamento UNECE n. 27.

Art. 94 cpv. 1^{ter}, frase introduttiva e lett. a, 1^{quater} e 1^{quinquies}

^{1^{ter}} I seguenti autoveicoli pesanti possono superare la lunghezza di cui al capoverso 1 lettera a purché siano rispettati le condizioni relative al percorso circolare di cui all'articolo 40 capoverso 1 e i requisiti relativi allo spostamento laterale di cui all'articolo 40 capoverso 3, e la superficie di carico dietro la cabina non superi 10,5 m di lunghezza:

- a. autoveicoli con cabina di guida aerodinamica allungata conforme al regolamento (UE) n. 2019/2144;

^{1^{quater}} Le parti di veicoli o le attrezzature di lavoro possono sporgere anteriormente al massimo di 4,00 m dal centro del dispositivo di guida.

^{1^{quinquies}} Gli accessori montati temporaneamente e necessari per lavori di manutenzione negli spazi pubblici, per lavori agricoli e forestali o per autoveicoli di lavoro, possono sporgere anteriormente al massimo di 5,00 m dal centro del

dispositivo di guida. Il carico per asse ammesso (art. 95 cpv. 2), la capacità di carico degli assi (art. 41 cpv. 2) e la capacità di carico degli pneumatici (art. 58 cpv. 1) non devono essere superati.

Art. 95 cpv. 2, frase introduttiva e lett. b n. 1

² I carichi per asse, senza tenere conto di un dispositivo di trazione giusta l'articolo 57 capoverso 2, non devono superare per gli:

tonnellate

b. assi singoli motori:

1. di raccogliatrici agricole e forestali con una velocità massima per costruzione di 30 km/h e pneumatici larghi (art. 60 cpv. 6) 14,00

Art. 101 cpv. 2, 5, 6^{bis} e 7

² Gli esami periodici di tachigrafi e quelli conseguenti a irregolarità, la sigillatura, l'affissione della targhetta di montaggio e la documentazione di interventi connessi a riparazioni e controlli del veicolo si fondano sugli articoli 22 e 23 del regolamento (UE) n. 165/2014 o sul regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/548. La targhetta di montaggio deve riportare in aggiunta il chilometraggio dell'ultima calibrazione.

⁵ Dopo aver eseguito lavori o controlli sul veicolo, il detentore deve assicurarsi che i sigilli siano intatti.

^{6bis} L'officina deve stendere un rapporto di perizia al termine dell'installazione e dopo ogni esame periodico del tachigrafo analogico. Il rapporto deve contenere i dati della targhetta di montaggio disponibili per tachigrafo e adattatore conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2016/799, il chilometraggio del tachigrafo, lo schema di sigillatura e la firma dell'addetto.

⁷ L'officina deve conservare per tre anni i dati scaricati dal tachigrafo e i dati sulla calibrazione della carta dell'officina. I rapporti di controllo, le copie dei rapporti di perizia di cui al capoverso ^{6bis} e i dischi di controllo devono essere conservati fino all'esame successivo. Decorsi tali termini, i dati vanno cancellati e i documenti distrutti.

Art. 102a Sistema di registrazione dei dati relativi a eventi secondo il diritto UE

¹ I veicoli delle categorie M e N devono essere dotati di un sistema di registrazione dei dati relativi a eventi ai sensi del regolamento (UE) 2019/2144 e del regolamento delegato (UE) 2022/545. I dati registrati dal sistema possono essere estratti e trasmessi alle autorità solo per l'analisi e l'accertamento di incidenti, anche nell'ambito della procedura di approvazione del tipo, in conformità con la legislazione sulla protezione dei dati attraverso un apposito dispositivo standardizzato.

² Sono esclusi dall'obbligo di dotazione i veicoli con una velocità massima per costruzione di 45 km/h e i veicoli di un tipo di cui non vengono prodotte più di 100 unità all'anno.

Titolo prima dell'art. 103

Capitolo 3: Freni, sistemi di controllo e di assistenza nonché protezione da attacchi cibernetici

Art. 103 cpv. 5, 6, 7 e 8

⁵ I veicoli delle categorie M₁ e N₁ devono essere conformi al regolamento (UE) 2019/2144 oppure offrire un livello di protezione equivalente per quanto riguarda i sistemi antibloccaggio, di assistenza alla frenata di emergenza, di controllo elettronico della stabilità, di emergenza di mantenimento della corsia, di adattamento intelligente della velocità, di avviso di disattenzione e stanchezza del conducente, di avviso avanzato di distrazione del conducente, di monitoraggio della pressione degli pneumatici e di rilevamento in retromarcia, l'interfaccia per l'installazione di un etilometro blocca-motore nonché la protezione da attacchi cibernetici e aggiornamenti software non autorizzati. Fanno eccezione i veicoli che non rientrano nel campo d'applicazione dei regolamenti UE menzionati e i veicoli di un tipo di cui non vengono prodotte più di 100 unità all'anno.

⁶ I veicoli delle categorie M₂, M₃, N₂ e N₃ devono essere conformi al regolamento (UE) 2019/2144 per quanto riguarda i sistemi antibloccaggio, di assistenza alla frenata di emergenza, di controllo elettronico della stabilità, di avviso di deviazione dalla corsia, di adattamento intelligente della velocità, di avviso di disattenzione e stanchezza del conducente, di avviso avanzato di distrazione del conducente, di monitoraggio della pressione degli pneumatici, di rilevamento in retromarcia, di rilevamento angolo cieco e di avviso di collisione con pedoni e ciclisti, l'interfaccia per l'installazione di un etilometro blocca-motore nonché la protezione da attacchi cibernetici e aggiornamenti software non autorizzati.

⁷ Non rientrano nel campo d'applicazione del capoverso 6 i veicoli con una velocità massima per costruzione di 45 km/h. Devono tuttavia disporre di un sistema di rilevamento in retromarcia con livello di protezione almeno equivalente.

⁸ I sistemi di sostituzione del conducente nel controllo del veicolo della categoria M o N devono essere conformi al regolamento (UE) 2019/2144.

Art. 104a cpv. 1, 2 e 3

¹ I veicoli delle categorie M₁ e N₁ devono essere conformi al regolamento (UE) 2019/2144 per quanto concerne la protezione degli occupanti in caso di urto frontale. Per i veicoli di un tipo di cui non vengono prodotte più di 100 unità all'anno è sufficiente la conferma di un organo di controllo riconosciuto dall'USTRA secondo cui, sotto l'aspetto in questione, il veicolo corrisponde allo stato attuale della tecnica.

² I veicoli delle categorie M₁ e N₁ devono essere conformi al regolamento (UE) 2019/2144 per quanto concerne la protezione dei pedoni. Per i veicoli di un tipo di cui non vengono prodotte più di 100 unità all'anno è sufficiente la conferma di un organo di controllo riconosciuto dall'USTRA secondo cui, sotto l'aspetto in questione, il veicolo offre un livello di protezione equivalente.

³ I sistemi di protezione frontale dei veicoli delle categorie M₁ e N₁ devono essere conformi al regolamento (UE) 2019/2144.

Art. 104b cpv. 1

¹ I veicoli delle categorie M₁ e N₁ devono essere conformi, al regolamento (UE) 2019/2144 per quanto concerne la protezione degli occupanti in caso di urto laterale. Per i veicoli di un tipo di cui non vengono prodotte più di 100 unità all'anno è sufficiente la conferma di un organo di controllo riconosciuto dall'USTRA secondo cui, sotto l'aspetto in questione, il veicolo corrisponde allo stato attuale della tecnica.

Art. 105 cpv. 3

³ I veicoli delle categorie M₂, M₃, N₂ e N₃ devono essere conformi al regolamento (UE) 2019/2144 per quanto concerne la visuale diretta su utenti della strada vulnerabili e la riduzione dell'angolo cieco.

Art. 106 cpv. 3

³ I sedili per fanciulli installati sui veicoli delle categorie M e N devono offrire per la fascia di età interessata un livello di protezione almeno equivalente a quello dei sistemi di ritenuta per fanciulli conformi al regolamento UNECE n. 129 o al regolamento UNECE n. 44, in deroga all'articolo 3a capoverso 1 almeno nella versione della serie d'emendamento 03.

Art. 109 cpv. 1^{ter}

^{1ter} I veicoli delle categorie M e N devono essere conformi al regolamento (UE) 2019/2144 per quanto concerne il sistema di segnalazione di arresto di emergenza. Fanno eccezione i veicoli con una velocità massima per costruzione di 45 km/h.

Art. 110 cpv. 1 lett. i, 2 lett. c ed e nonché 3 lett. e

¹ Sono ammessi i seguenti dispositivi d'illuminazione supplementari:

- i. luci di lavoro:
 1. sui veicoli d'intervento del servizio antincendio, della polizia, del servizio doganale e di quello sanitario,
 2. sui veicoli del soccorso stradale,
 3. sui veicoli con cui sono effettuati lavori che richiedono tali luci,
 4. sui veicoli di cui si debba sostituire la carrozzeria amovibile,
 5. sugli autoveicoli con peso rimorchiabile autorizzato per agganciare e sganciare un rimorchio;

² Per alcune categorie di autoveicoli sono inoltre ammessi:

- c. su minibus e autobus nonché sui veicoli nel servizio di linea: indicatori di percorso e destinazione illuminati o luminescenti non abbaglianti;
- e. *Abrogata*

³ Con il permesso dell'autorità d'immatricolazione, iscritto nella licenza di circolazione, sono inoltre ammessi:

- e. sui veicoli della polizia, del servizio doganale, del servizio antincendio e del servizio sanitario nonché sui veicoli periodicamente impiegati per la manutenzione delle strade o come veicoli d'accompagnamento di veicoli e trasporti eccezionali: pannelli a messaggio variabile illuminati o luminescenti.

Art. 112 cpv. 6

⁶ Gli autoveicoli aventi attrezzature di lavoro o attrezzi accessori che sporgono anteriormente di oltre 4,00 m dal centro del dispositivo di guida (art. 94 cpv. I^{quinquies}) devono essere muniti di un sistema a telecamera e monitor omologato. Fanno eccezione i veicoli equipaggiati per lo sgombero della neve. Le telecamere di visione laterale di tale sistema vanno poste il più avanti possibile e possono essere arretrate di al massimo 2,50 m rispetto all'estremità anteriore dell'attrezzo accessorio. I requisiti per i sistemi a telecamera e monitor si fondano sull'allegato 13.

Art. 120a lett. a

Oltre alle agevolazioni di cui agli articoli 118, 119 e 120, agli autoveicoli la cui velocità massima non può superare 10 km/h si applicano le seguenti eccezioni:

- a. non è necessario che i dispositivi di illuminazione siano fissati stabilmente. Se è richiesto l'uso di un dispositivo di illuminazione (art. 41 LCStr, art. 30, 31 e 39 ONC⁸), i veicoli devono essere muniti almeno di una luce gialla non abbagliante, applicata dal lato del traffico e visibile da entrambi i sensi di marcia.

Art. 121 rubrica e cpv. 5

Abitacolo, scocca

⁵ Per quanto concerne la resistenza meccanica della scocca, gli autobus devono essere conformi al regolamento UNECE n. 66.

Art. 123 cpv. 5

⁵ Per quanto concerne la protezione antincendio, gli autobus devono essere conformi ai regolamenti UNECE n. 107 e n. 118.

Art. 123a cpv. 1

¹ Gli scuolabus sono minibuses e autobus con posti e abitacolo di dimensioni ridotte nonché peso per persona limitato. Sono ammessi alla circolazione unicamente se il rapporto di un organo di controllo riconosciuto dall'USTRA attesta per la fascia di età interessata un livello di protezione equivalente a quello raggiunto con sistemi di ritenuta per fanciulli conformi al regolamento UNECE n. 129 o al regolamento

⁸ RS 741.11

UNECE n. 44, in deroga all'articolo 3a capoverso 1 almeno nella versione della serie d'emendamento 03.

Art. 131 Spazio di carico, parafanghi

¹ Gli autoveicoli di lavoro possono presentare uno spazio di carico in conformità con la loro destinazione d'uso. Agli spazi destinati al trasporto si applicano, per quanto concerne la protezione degli occupanti e i dispositivi di fissaggio del carico, i requisiti dei corrispondenti autoveicoli di trasporto. Le piattaforme necessarie per l'operatore e l'esecuzione dei lavori non sono considerate spazi di carico.

² Per ragioni tecniche o operative, i parafanghi possono mancare (art. 66 cpv. 2).

Art. 133 cpv. 3

³ Alle superfici di carico dei trattori si applicano i requisiti di cui all'allegato XXVIII del regolamento delegato (UE) 2015/208. La limitazione della lunghezza e della larghezza della superficie di carico non si applica agli apparecchi installati sul veicolo e da questo azionati, come veicoli caricatori, spandiletame e simili.

Art. 136 cpv. 1^{ter} lett. c nonché 3^{ter}

^{1^{ter}} Sono considerati pesi per lo stoccaggio di carburanti alternativi:

c. il peso delle batterie di trazione di veicoli a propulsione ibrida o elettrica.

^{3^{ter}} In deroga al capoverso 3, per i quadricicli leggeri a motore e i quadricicli a motore muniti di cingoli può essere ammesso un carico rimorchiato pari al massimo al peso a vuoto. Il costruttore deve consegnare una garanzia separata per il carico rimorchiato in modalità di funzionamento con cingoli.

Art. 141 cpv. 2 lett. b

^{2°} Con permesso dell'autorità d'immatricolazione, sono inoltre autorizzate mediante iscrizione nella licenza di circolazione:

- b. sui veicoli della polizia e del servizio doganale:
 - 1. una luce orientabile,
 - 2. luci gialle di pericolo; queste non devono essere disposte sull'asse longitudinale del veicolo (art. 140 cpv. 4) né simmetricamente rispetto ad esso (art. 73 cpv. 2),
 - 3. davanti o dietro un'iscrizione illuminata come «Colonna», «Incidente», «Stop Polizia», «Stop Guardia di confine», in scrittura normale o a specchio; le iscrizioni non devono abbagliare; l'allegato 10 numero 1 non è applicabile.

Art. 144 cpv. 7

⁷ Per i veicoli con una velocità massima limitata possono essere fatte valere le agevolazioni di cui agli articoli 118 e 119–120a. A eccezione delle motoleggere e dei

quadricicli leggeri a motore, per il contrassegno e l'iscrizione della velocità massima si applica l'articolo 117 capoverso 2. Sui veicoli aventi una velocità massima per costruzione di 20 km/h è sufficiente come avvisatore acustico un campanello per velocipedi; se è presente una luce di posizione è consentito rinunciare al faro a luce anabbagliante.

Art. 145a Potenza del motore

I motoveicoli senza carrozino laterale di cui all'articolo 14 lettera a aventi una potenza del motore di oltre 11 kW ma non superiore a 35 kW nonché un rapporto tra potenza e peso in ordine di marcia (art. 136 cpv. 1) di oltre 0,1 kW/kg ma al massimo di 0,2 kW/kg non possono essere modificati a partire da un motoveicolo avente oltre il doppio della potenza.

Art. 161 cpv. 7

⁷ Le macchine semoventi agricole e forestali conformi alla direttiva 2006/42/CE e, per quanto riguarda gli impianti di frenatura della classe IV, alla norma EN 17344 possono raggiungere una velocità massima per costruzione di 40 km/h. La tolleranza di misurazione è di 3 km/h più il 5 % del valore nominale per differenze dovute a dimensioni diverse degli pneumatici.

Art. 162 cpv. 1

¹ I veicoli a motore agricoli e forestali sono muniti di una targa. Questa può essere fissata davanti o dietro in un posto idoneo. I veicoli agricoli e forestali eccezionali devono essere muniti di una targa davanti e dietro.

Art. 163 cpv. 1 e 2

¹ L'impianto di frenatura di veicoli a motore agricoli e forestali e i raccordi per il freno di rimorchio devono essere conformi sia al regolamento (UE) n. 167/2013 sia al regolamento delegato (UE) 2015/68 o alla norma EN 17344.

² L'efficacia dei freni può essere verificata conformemente all'allegato 7 invece che al regolamento delegato (UE) 2015/68 o alla norma EN 17344.

Art. 164, rubrica e cpv. 1

Struttura di protezione

¹ *Abrogato*

Art. 165 cpv. 5

Abrogato

Art. 173 cpv. 3

³ Nella misura in cui per i carri a mano provvisti di motore non sono previste disposizioni speciali, possono essere fatte valere le agevolazioni degli articoli 118 e 119–120a.

Art. 187 Pneumatici

¹ Per i rimorchi la cui velocità massima per costruzione è compresa tra 80 e 100 km/h, gli pneumatici devono essere adatti a una velocità di 100 km/h.

² Per i rimorchi la cui velocità massima è limitata a meno di 80 km/h, come anche per i rimorchi trainati soltanto da veicoli a motore con velocità massima limitata a meno di 80 km/h, sono sufficienti pneumatici adatti per la velocità massima autorizzata.

³ I rimorchi delle categorie O₃ e O₄ devono essere conformi al regolamento (UE) 2019/2144 per quanto riguarda il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici.

*Titolo prima dell'art. 189***Capitolo 4: Freni, sistemi di assistenza e propulsione***Art. 189 cpv. 8*

⁸ I rimorchi non possono disporre di un dispositivo di propulsione proprio.

Art. 191 cpv. 1 e 3

¹ Per quanto riguarda le protezioni laterali, i rimorchi devono essere conformi al regolamento (UE) 2019/2144 oppure sia al regolamento (UE) n. 167/2013 sia al regolamento delegato (UE) 2015/208.

³ Per quanto riguarda il dispositivo di protezione posteriore, i rimorchi devono essere conformi al regolamento (UE) 2019/2144 oppure sia al regolamento (UE) n. 167/2013 sia al regolamento delegato (UE) 2015/208.

Art. 204 cpv. 1

¹ I rimorchi di lavoro possono avere soltanto gli spazi di carico necessari per l'uso al quale sono destinati.

Art. 208 cpv. 2

² Sui rimorchi di lavoro agricoli e forestali possono:

- a. mancare il freno di stazionamento e l'agganciamento di sicurezza, se per costruzione i rimorchi non possono mettersi improvvisamente in moto da sé su una salita o una discesa con una pendenza fino al 12 per cento;
- b. mancare il freno di stazionamento, se i rimorchi possono essere assicurati in modo altrettanto efficace mediante i cunei di cui sono dotati;

- c. essere installati ripartitori di frenata che riducono la forza frenante per impieghi fuoristrada; la frenata del freno di servizio non deve scendere al di sotto del 22 per cento; l'impostazione deve essere disattivata automaticamente quando si disinserisce la funzione operativa.

Art. 209 cpv. 5

⁵ Quando un veicolo dotato di pneumatici larghi avanza in linea retta, il bordo esterno dei parafranghi può essere arretrato fino a un terzo della larghezza dello pneumatico (art. 66 cpv. 2). I parafranghi possono superare la larghezza massima legale solo nella stessa misura degli pneumatici montati.

Art. 210 cpv. 6

⁶ Non è ammesso un dispositivo di propulsione proprio.

Art. 220 cpv. 1, 3, 4 e 5

¹ Il DATEC disciplina i particolari per l'esecuzione della presente ordinanza e il rilascio di permessi.

³ L'USTRA può vietare che siano messi in vendita veicoli non assoggettati all'approvazione del tipo, parti di veicoli e oggetti d'equipaggiamento contrari alle prescrizioni o che servono soltanto o principalmente ad apportare modifiche non autorizzate ai veicoli. L'USTRA può delegare tale competenza a un organo di controllo ai sensi dell'articolo 20 OSPro⁹.

⁴ L'USTRA può emanare istruzioni per l'esecuzione della presente ordinanza e disciplinare i particolari tecnici.

⁵ L'USTRA può escludere da singole prescrizioni della parte terza veicoli con targhe di esportazione o doganali, veicoli di funzionari ferroviari, di polizia e doganali stranieri stazionati in Svizzera, veicoli facenti parte di beni ereditati o di masserizie di trasloco, per i quali è comprovata l'immatricolazione all'estero di almeno sei mesi a nome del detentore.

Art. 222r Disposizioni transitorie della modifica del ...

¹ I veicoli immatricolati per la prima volta prima del 21 agosto 2023 possono essere equipaggiati con un tachigrafo ai sensi del diritto previgente. In deroga all'articolo 222p capoverso 2, dal 21 agosto 2025 i veicoli i cui conducenti sono soggetti all'OLR 1¹⁰ devono tuttavia essere muniti di un tachigrafo ai sensi dell'articolo 100 capoverso 2 se impiegati nel traffico transfrontaliero. Per i veicoli impiegati in tale contesto e muniti di un tachigrafo analogico di cui all'allegato I o un tachigrafo digitale di cui all'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85 o del regolamento (UE) n. 165/2014 si applica l'articolo 100 capoverso 2 dal 1° gennaio 2025.

⁹ RS 930.111

¹⁰ RS 822.221

² Per i veicoli muniti di un apparecchio di registrazione per la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni e di luci gialle orientate in avanti, riguardo all'articolo 110 capoverso 2 lettera e si applica il diritto previgente. In deroga all'articolo 71a capoverso 4, i sostegni per il fissaggio di un apparecchio di registrazione possono rimanere sul parabrezza dopo la rimozione dello stesso.

³ Per i veicoli privi di approvazione generale UE, importati o costruiti in Svizzera prima del [data entrata in vigore] si applica il diritto previgente relativamente all'articolo 121 capoverso 5 sulla resistenza meccanica della scocca degli autobus.

⁴ Per i veicoli privi di approvazione generale UE, importati o costruiti in Svizzera prima del [data entrata in vigore] si applica il diritto previgente relativamente all'articolo 123 capoverso 5 sulla protezione antincendio degli autobus.

II

Gli allegati 2, 5, 8 e 9 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

L'ordinanza del 19 giugno 1995¹¹ concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali è modificata come segue:

Allegato 1 n. 2.2

2.2 Dispositivi di segnalazione:

- segnale di veicolo fermo (triangolo);
- indicatori di direzione lampeggianti;
- avvisatori acustici obbligatori e facoltativi.

Fanno eccezione:

- indicatori di direzione lampeggianti di velocipedi;
- sistemi di avviso acustico volti ad assicurare l'udibilità dei veicoli (art. 82 cpv. 1^{bis} OETV).

IV

La presente ordinanza entra in vigore il

«*\$\$\$SmartDocumentDate*»

In nome del Consiglio federale svizzero:

¹¹ RS 741.511

Il presidente della Confederazione, Ignazio
Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

Allegato 2

(art. 3a cpv. 1, 3b cpv. 1, 5 cpv. 1 lett. a, 30a cpv. 1 lett. b n. 2 e 4, 49 cpv. 5, 164 cpv. 2)

Versioni delle regolamentazioni internazionali vincolanti per la Svizzera

N. 111 regolamento (UE) 2020/683, regolamento (UE) 2020/1812 e regolamento (UE) 2021/133

111 Atti legislativi UE relativi all'approvazione generale

Atto legislativo di base UE	Titolo e data di pubblicazione dell'atto legislativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione
Regolamento (UE) 2020/683	Regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 della Commissione, del 15 aprile 2020, che attua il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni amministrative per l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, versione della GU L 163 del 26.5.2020, pag. 1.
Regolamento (UE) 2020/1812	Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1812 della Commissione, del 1° dicembre 2020 recante norme sullo scambio di dati online e sulla notifica delle omologazioni UE a norma del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, versione della GU L 404 del 2.12.2020, pag. 5.
Regolamento (UE) 2021/133	Regolamento di esecuzione (UE) 2021/133 della Commissione, del 4 febbraio 2021 che attua il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato e la struttura di base e le modalità di scambio dei dati del certificato di conformità in formato elettronico, versione della GU L 42 del 5.2.2021, pag. 1.

N. 112 regolamento (UE) 2018/985, regolamento (UE) 2019/2144, regolamento (UE) 2022/163 e regolamento (UE) 2022/545

Abrogati: regolamento (CE) n. 78/2009, regolamento (CE) n. 79/2009, regolamento (CE) n. 631/2009, regolamento (CE) n. 661/2009, regolamento (UE) n. 406/2010, regolamento (UE) n. 672/2010, regolamento (UE) n. 1003/2010, regolamento (UE) n. 1005/2010, regolamento (UE) n. 1008/2010, regolamento (UE) n. 1009/2010, regolamento (UE) n. 19/2011, regolamento (UE) n. 109/2011, regolamento (UE) n. 458/2011, regolamento (UE) n. 65/2012, regolamento (UE) n. 130/2012, regolamento (UE) n. 347/2012, regolamento (UE) n. 351/2012 e regolamento (UE) n. 1230/2012

112 Normativa UE inclusa negli atti legislativi relativi all'approvazione generale

Atto legislativo di base UE	Titolo e data di pubblicazione dell'atto legislativo di base nonché atti modificativi con date di pubblicazione
Regolamento (UE) 2018/985	Regolamento delegato (UE) 2018/985 della Commissione, del 12 febbraio 2018, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione dei veicoli agricoli e forestali e dei loro motori e che abroga il regolamento delegato (UE) 2015/96 della Commissione, GU L 182 del 18.7.2018, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2022/518, GU L 104 del 1.4.2022, pag. 56.
Regolamento (UE) 2019/2144	Regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada, che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 631/2009, (UE) n. 406/2010, (UE) n. 672/2010, (UE) n. 1003/2010, (UE) n. 1005/2010, (UE) n. 1008/2010, (UE) n. 1009/2010, (UE) n. 19/2011, (UE) n. 109/2011, (UE) n. 458/2011, (UE) n. 65/2012, (UE) n. 130/2012, (UE) n. 347/2012, (UE) n. 351/2012, (UE) n. 1230/2012 e (UE) 2015/166 della Commissione, GU L 325 del 16.12.2019, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2022/545, GU L 107 del 6.4.2022, pag. 18.
Regolamento (UE) 2022/163	Regolamento di esecuzione (UE) 2022/163 della commissione del 7 febbraio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni funzionali per la vigilanza del mercato di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti, versione della GU L 27 dell'8.2.2022, pag. 1.
Regolamento (UE) 2022/545	Regolamento delegato (UE) 2022/545 della commissione del 26 gennaio 2022 che integra il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle procedure di prova e i requisiti tecnici specifici per l'omologazione dei veicoli a motore relativamente ai registratori di dati di evento e per l'omologazione di tali sistemi come entità tecniche, e che ne modifica l'allegato II, versione della GU L 107 del 6.4.2022, pag. 18.

N. 114 regolamento (UE) n. 165/2014

114 Normativa UE concernente il tachigrafo nel settore dei trasporti su strada

Atto legislativo di base UE	Titolo e data di pubblicazione dell'atto legislativo di base nonché atti modificativi con date di pubblicazione
Regolamento (UE) n. 165/2014	Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, versione della GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1; modificato dal regolamento (UE)

Atto legislativoTitolo e data di pubblicazione dell'atto legislativo di base nonché atti modificativi con date di base UE di pubblicazione

2020/1054, versione della GU. L 249 del 31.7.2020, pag. 1. Sono escluse le disposizioni relative alla protezione dei dati di cui all'articolo 7.

N. 12 regolamenti UNECE n. 0, 13-H, 14, 16, 22, 24, 30, 37, 41, 44, 45, 48, 49, 55, 58, 63, 67, 79, 83, 86, 90, 94, 95, 100, 101, 110, 116, 118, 124, 125, 128, 129, 133–135, 137, 145, 149–153 e 157–160

12 Regolamenti UNECE

Regolamento UNECE	Titolo del regolamento con complementi
Regolamento UNECE n. 0 ¹²	Regolamento UNECE n. 0, del 19 luglio 2018, sulle disposizioni uniformi per quanto concerne il sistema di omologazione internazionale dei veicoli completi; modificato dalla serie d'emendamento 04, in vigore dal 22 giugno 2022 (Add.0 Rev.4).
Regolamento UNECE n. 13-H ¹³	Regolamento UNECE n. 13-H, dell'11 maggio 1998, sulle disposizioni uniformi per l'omologazione delle autovetture per quanto concerne i freni; modificato da ultimo dalla serie d'emendamento 01, complemento 3, in vigore dal 22 giugno 2022 (Add.12H Rev.4 Emend.3).
Regolamento UNECE n. 14 ¹⁴	Regolamento UNECE n. 14, del 1° aprile 1970, sulle disposizioni uniformi per l'omologazione dei veicoli per quanto concerne gli ancoraggi delle cinture di sicurezza, gli ancoraggi ISOFIX, gli ancoraggi per fissaggio superiore ISOFIX e le posizioni i-Size; modificato da ultimo dalla serie d'emendamento 09, complemento 2, in vigore dal 22 giugno 2022 (Add.13 Rev.7 Emend.2).
Regolamento UNECE n. 16 ¹⁵	Regolamento UNECE n. 16, del 1° dicembre 1970, sulle disposizioni uniformi relative all'omologazione di: I cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini e sistemi di ritenuta per bambini ISOFIX per gli occupanti dei veicoli a motore; II veicoli dotati di cinture di sicurezza, spia cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini, sistemi di ritenuta per bambini ISOFIX e sistemi di ritenuta per bambini i-Size; modificato da ultimo dalla serie d'emendamento 08, complemento 3 in vigore dal 22 giugno 2022 (Add.15 Rev.10 Emend.3).
Regolamento UNECE n. 22 ¹⁶	Regolamento UNECE n. 22, del 1° giugno 1972, sulle disposizioni uniformi per l'omologazione dei caschi di protezione e delle loro visiere per conducenti e passeggeri di motocicli e ciclomotori; modificato da ultimo dalla serie d'emendamento 06, complemento 1, in vigore dal 22 gennaio 2022 (Add.21 Rev.5 Emend.1).

12 RU **2019** 477

13 RU **2011** 891

14 RU **2005** 3765

15 RU **2005** 3765

16 RU **2005** 3765

Regolamento UNECE	Titolo del regolamento con complementi
Regolamento UNECE n. 24 ¹⁷	Regolamento UNECE n. 24, del 1° dicembre 1971, sulle disposizioni uniformi per: I l'omologazione dei motori ad accensione per compressione (motori diesel) per quanto concerne l'emissione di materie visibilmente inquinanti; II l'omologazione dei veicoli a motore per quanto concerne il montaggio di un motore ad accensione per compressione (motore diesel) di un tipo approvato; III l'omologazione dei veicoli a motore equipaggiati con un motore ad accensione per compressione (motore diesel) per quanto concerne l'emissione dal motore di materie visibilmente inquinanti; IV la misurazione della potenza di motori ad accensione per compressione (motori diesel); modificato da ultimo dalla serie d'emendamento 03, complemento 7, in vigore dal 22 giugno 2022 (Add.23 Rev.2 Emend.7).
Regolamento UNECE n. 30 ¹⁸	Regolamento UNECE n. 30, del 1° aprile 1974, sulle disposizioni uniformi per l'omologazione di pneumatici per veicoli a motore e loro rimorchi; modificato da ultimo dalla serie d'emendamento 02, complemento 24, in vigore dal 7 gennaio 2022 (Add.29 Rev.3 Emend.10).
Regolamento UNECE n. 37 ¹⁹	Regolamento UNECE n. 37, del 1° febbraio 1978, sulle disposizioni uniformi per l'omologazione delle lampade utilizzate nei proiettori omologati dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; modificato da ultimo dalla serie d'emendamento 03, complemento 48, in vigore dal 22 giugno 2022 (Add.36 Rev.7 Emend.11).
Regolamento UNECE n. 41	Regolamento UNECE n. 41, del 1° giugno 1980, sulle disposizioni uniformi relative all'omologazione dei motoveicoli per quanto riguarda le emissioni acustiche; modificato da ultimo dalla serie d'emendamento 05 complemento 1, in vigore dal 7 gennaio 2022 (Add.40 Rev.3 Emend.1).
Regolamento UNECE n. 44 ²⁰	Regolamento UNECE n. 44, del 1° febbraio 1981, sulle disposizioni uniformi relative all'omologazione dei sistemi di ritenuta per bambini a bordo dei veicoli a motore; modificato dalla serie d'emendamento 03, in vigore dal 12 settembre 1995 (Add.43 Rev.1), inclusi tutti gli emendamenti successivi fino a: – serie d'emendamento 04, complemento 18, in vigore dal 9 giugno 2021 (Add.43 Rev.3 Emend.11). In applicazione del numero 17.24 del regolamento UNECE n. 44, l'immissione sul mercato di nuovi sistemi di ritenuta per bambini non sarà più consentita dal 1° settembre 2024.
Regolamento UNECE n. 45	Regolamento UNECE n. 45, del 1° luglio 1981, sulle disposizioni uniformi per l'omologazione dei tergifari e dei veicoli a motore per quanto riguarda i tergifari di cui sono dotati; modificato da ultimo dalla serie d'emendamento 01, complemento 12, in vigore dal 22 giugno 2022 (Add.44 Rev.2 Emend.6).
Regolamento UNECE n. 48	Regolamento UNECE n. 48, del 1° gennaio 1982, sulle disposizioni uniformi per l'omologazione dei veicoli per quanto concerne l'installazione dei dispositivi d'illuminazione e di segnalazione luminosa; modificato da ultimo dalla serie d'emendamento 08, complemento 1, in vigore dal 22 giugno 2022 (Add.47 Rev.13 Emend.3).

17 RU 2005 3765

18 RU 2005 3765

19 RU 2005 3765

20 RU 2005 3765

Regolamento UNECE	Titolo del regolamento con complementi
Regolamento UNECE n. 49 ²¹	Regolamento UNECE n. 49, del 15 aprile 1982, sulle disposizioni uniformi concernenti i provvedimenti da prendere per ridurre le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato prodotte da motori ad accensione per compressione destinati alla propulsione di veicoli nonché per ridurre le emissioni di inquinanti gassosi prodotte da motori ad accensione comandata destinati alla propulsione di veicoli alimentati con gas naturale o gas di petrolio liquefatto; modificato da ultimo dalla serie d'emendamento 06, complemento 7, in vigore dal 22 giugno 2022 (Add.48 Rev.6 Emend.8).
Regolamento UNECE n. 55 ²²	Regolamento UNECE n. 55, del 1° marzo 1983, sulle disposizioni uniformi relative all'omologazione di dispositivi d'agganciamento meccanici di combinazioni di veicoli; modificato da ultimo dalla serie d'emendamento 02, complemento 2, in vigore dal 22 giugno 2022 (Add.54 Rev.3 Emend.2).
Regolamento UNECE n. 58 ²³	Regolamento UNECE n. 58, del 1° luglio 1983, sulle disposizioni uniformi relative all'omologazione di: I dispositivi di protezione antincastro posteriore (RUPD); II veicoli per quanto riguarda il montaggio di un RUPD di tipo omologato; III veicoli per quanto riguarda la protezione antincastro posteriore (RUP); modificato da ultimo dalla serie d'emendamento 03, complemento 3, in vigore dal 22 giugno 2022 (Add.57 Rev.3 Emend.3).
Regolamento UNECE n. 63	Regolamento UNECE n. 63, del 15 agosto 1985, sulle disposizioni uniformi relative all'omologazione di ciclomotori e motoleggere a due ruote per quanto riguarda le emissioni acustiche; modificato dalla serie d'emendamento 02, complemento 4, in vigore dal 29 dicembre 2019 (Add. 62 Rev. 1 Emend. 4).
Regolamento UNECE n. 67	Regolamento UNECE n. 67, del 1° giugno 1987, sulle disposizioni uniformi per l'omologazione di: I equipaggiamenti speciali di veicoli a motore delle categorie M e N nel cui sistema di propulsione vengono impiegati gas liquidi; II veicoli delle categorie M e N dotati di un equipaggiamento speciale per l'impiego di gas liquidi in un sistema di propulsione per quanto concerne l'installazione di detto equipaggiamento; modificato dalla serie d'emendamento 01, in vigore dal 13 novembre 1999 (Add.66 Rev.1), inclusi tutti gli emendamenti seguenti fino a: – serie d'emendamento 04, in vigore dal 22 giugno 2022 (Add.66 Rev.7).
Regolamento UNECE n. 79 ²⁴	Regolamento UNECE n. 79, del 1° dicembre 1988, sulle disposizioni uniformi per l'omologazione di veicoli per quanto concerne l'impianto sterzante; modificato da ultimo dalla serie d'emendamento 04, complemento 1, in vigore dal 22 giugno 2022 (Add.78 Rev.5 Emend.1).
Regolamento UNECE n. 83 ²⁵	Regolamento UNECE n. 83, del 5 novembre 1989, sulle disposizioni uniformi per l'omologazione dei veicoli per quanto riguarda le emissioni di inquinanti in base al carburante richiesto dal motore; modificato da ultimo dalla serie d'emendamento 07, complemento 12, in vigore dal 22 giugno 2022 (Add.82 Rev.5 Emend.14).
Regolamento UNECE n. 86	Regolamento UNECE n. 86, del 1° agosto 1990, sulle disposizioni uniformi per l'omologazione di trattori agricoli o forestali per quanto riguarda l'installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa; modificato da ultimo dalla serie d'emendamento 01, complemento 3, in vigore dal 22 giugno 2022 (Add.85 Rev.3 Emend.4).

21 RU 2005 3765

22 RU 2005 3765

23 RU 2005 3765

24 RU 2005 3765

25 RU 2005 3765

Regolamento UNECE	Titolo del regolamento con complementi
Regolamento UNECE n. 90	Regolamento UNECE n. 90, del 1° novembre 1992, sulle disposizioni uniformi per l'omologazione di insiemi di guarnizioni di ricambio per freni, di guarnizioni per freni a tamburo nonché di dischi e di tamburi per veicoli a motore e relativi rimorchi; modificato da ultimo dalla serie d'emendamento 02, complemento 7, in vigore dal 22 giugno 2022 (Add.89 Rev.3 Emend.7).
Regolamento UNECE n. 94	Regolamento UNECE n. 94, del 1° ottobre 1995, sulle disposizioni uniformi per l'omologazione di veicoli a motore ($M_1 \leq 2,5$ t) per quanto concerne la protezione degli occupanti in caso di collisione frontale; modificato da ultimo dalla serie d'emendamento 04, complemento 1, in vigore dal 22 giugno 2022 (Add.93 Rev.4 Emend.1).
Regolamento UNECE n. 95	Regolamento UNECE n. 95, del 6 luglio 1995, sulle disposizioni uniformi per l'omologazione di veicoli a motore (M_1 e N_1) per quanto concerne la protezione degli occupanti in caso di collisione laterale; modificato da ultimo dalla serie d'emendamento 05, complemento 2, in vigore dal 22 giugno 2022 (Add.94 Rev.4 Emend.2).
Regolamento UNECE n. 100 ²⁶	Regolamento UNECE n. 100, del 23 agosto 1996, sulle disposizioni uniformi per l'omologazione dei veicoli elettrici a batteria per quanto concerne le condizioni applicabili alla costruzione e alla sicurezza funzionale; modificato da ultimo dalla serie d'emendamento 03, complemento 1, in vigore dal 22 giugno 2022 (Add.99 Rev.3 Emend.1).
Regolamento UNECE n. 101 ²⁷	Regolamento UNECE n. 101, del 1° gennaio 1997, sulle disposizioni uniformi per l'omologazione delle automobili con solo motore a combustione interna o con motopropulsore ibrido elettrico per quanto riguarda la misurazione dell'emissione di biossido di carbonio e del consumo di carburante e/o la misurazione del consumo di energia elettrica e dell'autonomia elettrica, e dei veicoli delle categorie M_1 e N_1 con solo motopropulsore elettrico per quanto riguarda la misurazione del consumo di energia elettrica e dell'autonomia elettrica; modificato da ultimo dalla serie d'emendamento 01, complemento 11, in vigore dal 22 giugno 2022 (Add.100 Rev.3 Emend.10).
Regolamento UNECE n. 110 ²⁸	Regolamento UNECE n. 110, del 28 dicembre 2000, sulle disposizioni uniformi per l'omologazione di: I componenti specifici dei veicoli a motore che utilizzano gas naturale compresso (GNC) per il sistema di propulsione; II veicoli per quanto riguarda l'installazione di componenti specifici di tipo omologato per l'utilizzo di gas naturale compresso (GNC) nel sistema di propulsione; modificato da ultimo dalla serie d'emendamento 05, in vigore dal 22 giugno 2022 (Add.109 Rev.6 Emend.4).
Regolamento UNECE n. 116 ²⁹	Regolamento UNECE n. 116, del 6 aprile 2005, sulle prescrizioni tecniche uniformi riguardo alla protezione dei veicoli a motore contro un impiego non autorizzato; modificato da ultimo dalla serie d'emendamento 01, in vigore dal 22 giugno 2022 (Add.115 Emend.9).
Regolamento UNECE n. 118 ³⁰	Regolamento UNECE n. 118, del 6 aprile 2005, sulle disposizioni uniformi relative al comportamento alla combustione e/o l'impermeabilità a carburanti e lubrificanti dei materiali impiegati nella fabbricazione di talune categorie di veicoli a motore; modificato da ultimo dalla serie d'emendamento 03, complemento 2, in vigore dal 22 giugno 2022 (Add.117 Rev.2 Emend.3).

26 RU 2005 3765

27 RU 2005 3765

28 RU 2005 3765

29 RU 2011 891

30 RU 2011 891

Regolamento UNECE	Titolo del regolamento con complementi
Regolamento UNECE n. 124 ³¹	Regolamento UNECE n. 124, del 2 febbraio 2007, sulle disposizioni uniformi per l'omologazione di ruote per autovetture e loro rimorchi; modificato da ultimo dal complemento 3, in vigore dal 7 gennaio 2022 (Add.123 Emend.3).
Regolamento UNECE n. 125 ³²	Regolamento UNECE n. 125, del 9 novembre 2007, sulle disposizioni uniformi per l'omologazione di veicoli a motore per quanto concerne il campo di visibilità anteriore del conducente; modificato da ultimo dalla serie d'emendamento 02, in vigore dal 22 giugno 2022 (Add.124 Rev.3).
Regolamento UNECE n. 128 ³³	Regolamento UNECE n. 128, del 17 novembre 2012, sulle disposizioni uniformi per l'omologazione di sorgenti luminose LED da utilizzare nelle unità di illuminazione omologati dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; modificato da ultimo dal complemento 11, in vigore dal 22 giugno 2022 (Add.127 Emend.11).
Regolamento UNECE n. 129 ³⁴	Regolamento UNECE n. 129, del 9 luglio 2013, sulle disposizioni uniformi per l'omologazione dei sistemi avanzati di ritenuta per bambini (ECRS); modificato da ultimo dalla serie d'emendamento 03, complemento 6, in vigore dal 22 giugno 2022 (Add.128 Rev.4 Emend.6).
Regolamento UNECE n. 133 ³⁵	Regolamento UNECE n. 133, del 17 giugno 2014, sulle disposizioni uniformi per l'omologazione di veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità (Add.132 Emend.1).
Regolamento UNECE n. 134 ³⁶	Regolamento UNECE n. 134, del 15 giugno 2015, sulle disposizioni uniformi per l'omologazione di veicoli a motore e relativi componenti per quanto riguarda le prestazioni in termini di sicurezza dei veicoli alimentati a idrogeno; modificato da ultimo dal complemento 3, in vigore dal 19 luglio 2018 (Add.133 Emend.3).
Regolamento UNECE n. 135 ³⁷	Regolamento UNECE n. 135, del 15 giugno 2015, sulle disposizioni uniformi per l'omologazione di veicoli per quanto concerne il loro comportamento in caso d'urto laterale contro un palo; modificato da ultimo dalla serie d'emendamento 01, complemento 3, in vigore dal 22 giugno 2022 (Add.134 Rev.1 Emend.3).
Regolamento UNECE n. 137 ³⁸	Regolamento UNECE n. 137, del 9 giugno 2016, sulle disposizioni uniformi per l'omologazione delle automobili per quanto concerne la protezione degli occupanti in caso di collisione frontale, con particolare riguardo per i sistemi di ritenuta; modificato da ultimo dalla serie d'emendamento 02, complemento 2, in vigore dal 22 giugno 2022 (Add.136 Rev.2 Emend.2).
Regolamento UNECE n. 145 ³⁹	Regolamento UNECE n. 145, del 19 luglio 2018, sulle disposizioni uniformi per l'omologazione degli ancoraggi ISOFIX, gli ancoraggi per fissaggio superiore ISOFIX e le posizioni i-Size; modificato dal complemento 1, in vigore dal 22 giugno 2022 (Add.144 Emend.1).

31 RU 2011 891

32 RU 2011 891

33 RU 2014 2611

34 RU 2014 2611

35 RU 2014 2611

36 RU 2015 2435

37 RU 2015 2435

38 RU 2016 3693

39 RU 2019 477

Regolamento UNECE	Titolo del regolamento con complementi
Regolamento UNECE n. 149 ⁴⁰	Regolamento UNECE n. 149, del 15 novembre 2019, sulle disposizioni uniformi per l'omologazione di dispositivi e impianti di illuminazione stradale per veicoli a motore; modificato da ultimo dal complemento 4, in vigore dal 22 giugno 2022 (Add.148 Emend.4).
Regolamento UNECE n. 150 ⁴¹	Regolamento UNECE n. 150, del 15 novembre 2019, sulle disposizioni uniformi per l'omologazione dei dispositivi retroriflettenti per veicoli a motore e relativi rimorchi; modificato da ultimo dal complemento 4, in vigore dal 22 giugno 2022 (Add.149 Emend.4).
Regolamento UNECE n. 151 ⁴²	Regolamento UNECE n. 151, del 15 novembre 2019, sulle disposizioni uniformi per l'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda il sistema di monitoraggio dell'angolo cieco per il rilevamento di biciclette; modificato da ultimo dal complemento 3, in vigore dal 22 giugno 2022 (Add.150 Emend.3).
Regolamento UNECE n. 152 ⁴³	Regolamento UNECE n. 152, del 23 gennaio 2020, sulle disposizioni uniformi per l'omologazione dei veicoli delle categorie M ₁ e N ₁ per quanto concerne il sistema avanzato di frenata d'emergenza (AEBS); modificato da ultimo dalla serie d'emendamento 02, complemento 1, in vigore dal 22 giugno 2022 (Add.151 Rev.2 Emend.1).
Regolamento UNECE n. 153 ⁴⁴	Regolamento UNECE n. 153, del 22 gennaio 2021, sulle disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda l'integrità dell'impianto di alimentazione e la sicurezza del motopropulsore elettrico in caso di tamponamento; modificato dal complemento 2, in vigore dal 22 giugno 2022 (Add.152 Emend.2).
Regolamento UNECE n. 157 ⁴⁵	Regolamento UNECE n. 157, del 22 gennaio 2021, sulle disposizioni uniformi per l'omologazione dei veicoli per quanto riguarda il sistema automatizzato di mantenimento della corsia; modificato dal complemento 3, in vigore dal 22 giugno 2022 (Add.156 Emend.3).
Regolamento UNECE n. 158	Regolamento UNECE n. 158, del 10 giugno 2021, sulle disposizioni uniformi relative all'omologazione dei dispositivi di ausilio alla visione in retromarcia e dei veicoli a motore per quanto riguarda il rilevamento, da parte del conducente, di utenti della strada vulnerabili dietro il veicolo; modificato dal complemento 1, in vigore dal 22 giugno 2022 (Add. 157 Emend.1).
Regolamento UNECE n. 159	Regolamento UNECE n. 159, del 10 giugno 2021, sulle disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda il sistema di monitoraggio alla partenza del veicolo per il rilevamento di pedoni e ciclisti; modificato dal complemento 1, in vigore dal 22 giugno 2022 (Add. 158 Emend.1).
Regolamento UNECE n. 160	Regolamento UNECE n. 160, del 30 settembre 2021, sulle disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda il registratore di dati di evento; modificato dalla serie d'emendamento 01, in vigore dal 22 marzo 2022 (Add. 159 Rev.1).

40 RU 2020 495

41 RU 2020 495

42 RU 2020 495

43 RU 2020 495

44 RU 2021 211

45 RU 2021 211

Allegato 5
(art. 50 cpv. 2, 52 cpv. 5, 177 cpv. 3)

Misurazione del fumo, dei gas di scarico e dell'evaporazione

N. 213

- 213 Per i motori ad accensione comandata e ad accensione per compressione di veicoli a motore con un peso totale compreso tra 0,8 t e 12,0 t e una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h è sufficiente che sia rispettato il regolamento (UE) 2016/1628 o il regolamento UNECE n. 96.

Allegato 8
(art. 67 cpv. 2)

Parti pericolose dei veicoli

N. 11

- 11 I parabufali montati su veicoli che non sottostanno al regolamento (UE) 2019/2144 (art. 104a cpv. 3) devono essere fatti in modo che, in caso di collisioni, segnatamente con pedoni e conducenti di veicoli a due ruote, non costituiscano un ulteriore rischio di lesioni.

Allegato 9
(art. 107 cpv. 3 e 139 cpv. 3)

Dimensioni interne dei veicoli, determinazione del numero di posti, calcolo del peso dei bagagli

N. 222

222 Sedili dei passeggeri (esclusi i sedili per i trattori agricoli)
Larghezza minima del posto di ogni passeggero, misurata sulla seduta, vicino allo schienale e all'altezza della spalla (0,40 a 0,50 m sopra la seduta) per:

	Sedili anteriori	Sedili posteriori
– autoveicoli leggeri	0,38 m	0,38 m
– autoveicoli pesanti (esclusi gli autobus)	0,45 m	0,38 m
– minibus	0,45 m	0,40 m
– scuolabus	0,30 m	0,30 m
– per gli autobus cfr. numeri 331.1 e 331.2		

N. 241.3

241.3 per gli autobus cfr. numero 331.5

N. 25

25 Peso per persona

Il peso determinante per persona, al fine di stabilire il numero di posti dei passeggeri, è di 75 kg, tranne nei seguenti casi:

– minibus	71 kg
– minibus con posti in piedi	68 kg
– automobili	68 kg
– autofurgoni	68 kg
– scuolabus	40 kg
– per gli autobus cfr. numero 321	